CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 03– 02 – 2014 N° 2261

Imposta di registro – acquisto prima casa – acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. – agevolazioni – richiesta del contribuente – necessità – momento - individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

2261 14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

*TRIBUTI

R.G.N. 5720/2010

Cron. 2261

Rep.

Ud. 04/12/2013

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente -

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -

Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5720-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

2013

3452

IANNAZZO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato GIRARDI MARIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 76/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Rosaria Iannazzo ha chiesto il rimborso dell'imposta proporzionale versata in sede di registrazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cc, deducendo la sussistenza dei requisiti per poter accedere ai benefici fiscali c.d. prima casa. Il ricorso proposto avverso il rigetto dell'istanza è stato accolto in primo grado e la decisione è stata confermata dalla CTR della Campania, con sentenza n. 76/15/09, depositata il 23.3.2009, secondo cui la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione era stata avanzata in un lasso di tempo ragionevole, non essendo stato eccepito dall'Ufficio il decorso di alcun termine perentorio.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza. La contribuente ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto ricorso, la ricorrente deduce, in riferimento all'art 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l n. 168 del 1982 e della nota II bis della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, e sottopone il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se è vero che, nel caso di trasferimento di un immobile in base ad una sentenza avente natura costitutiva ex art 2932 cc, la richiesta delle agevolazioni fiscali prima casa previste dalla nota II bis Tariffa Parte I allegata al dPR n. 131/1986, debba essere richiesta dal

contribuente al momento della registrazione della sentenza e che, pertanto, ha errato la CTR nel ritenere nel caso de quo che la domanda presentata il 26.7.2005, oltre un anno dalla data di registrazione della sentenza avvenuta il 23.6.2004, deve considerarsi presentata in un lasso di tempo ragionevole".

2. Il ricorso è fondato. 3. Il godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti di volontà di fruirne nell'atto di acquisto dell'immobile, dichiarando espressamente, a pena d'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto nelle corrispondenti lettere dalla Nota II bis della Tariffa allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo vigente *ratione temporis*; cfr. Cass. n. 3449 del 2009). 4. La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell'agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in seno all'atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117 del 2010; Ord. 23588 del 2011) a ritenere, in modo condivisibile, che il caso in esame costituisca un'eccezione -unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un'istanza- al principio generale, desumibile dall'art. 77 del dPR n. 131 del 1986, secondo cui un'agevolazione non richiesta al

momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione (così Cass. n 10354 del 2007 e 14117 del 2010 cit.)

5. Le prescritte manifestazioni di volontà, menzionate al punto 3., vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche, quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di domanda ex art 2932 cc; in tal caso le anzidette dichiarazioni dovranno essere rese prima della registrazione della sentenza sostitutiva del contratto non concluso, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.

6. L'impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto principio, va, in conseguenza, cassata e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo, essendo incontroverso che la richiesta è stata avanzata, nei termini indicati in seno al quesito, dopo la registrazione della sentenza.

7. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni affrontate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa, interamente, tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

Il Consigliere estensore | Il Presidente